



CORTE di APPELLO di MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1) Dott. Marisa Salvo | Presidente |
| 2) Dott. Anna Adamo | Consigliere |
| 3) Dott. Umberto Rubera | Consigliere |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 443/2017 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 14.02.2022

vertente tra

Milone Salvatore nato a Barcellona P.G. il 21.07.1964 c.f. MLNSVT 64L21A638C elettivamente domiciliato in Messina via del Vespro n.. 57 n.83 presso lo studio del prof. avv. Mario Caldarera, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione per impugnazione del lodo ;

Attore

e



Città Metropolitana di Messina (già **Provincia Regionale di Messina**) c.f. 80002760835 in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliata in Messina via Garibaldi n.13 presso lo studio dell' avv. Pasquita Curreri che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione, giusto decreto sindacale n. 187 del 23.06.2017;

Convenuta


Oggetto: impugnazione per nullità del lodo arbitrale collegiale pronunciato il 2.03.2017, nella controversia insorta tra le due parti indicate in epigrafe in materia di pagamento di compensi professionali relativamente al conferimento dell'incarico *"per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misure, contabilità ed assistenza al collaudo"* funzionale alla realizzazione del nuovo Liceo Scientifico "E.Amari " sito nel Comune di Patti.

Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate ex art. 83 comma 3 lettera h) d.l. 18/2020 in data 16.02.2022 per parte attrice ed in data 10.02.2022 per parte convenuta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto regolarmente notificato l'Arch. Milone Salvatore ha impugnato per nullità il lodo emesso in data 2.03.2017 e con cui il Collegio arbitrale, composto dagli avv.ti Giovanni Arena (Presidente), Giancarlo Genovese ed Alessandro Palmigiano (Arbitri), in parziale accoglimento della domanda di pagamento avanzata dal citato professionista, ha condannato la Città Metropolitana a corrispondere al predetto la complessiva somma di euro 21.571,81, maggiorata da rivalutazione ed interessi di mora dal 12.05.2003 al soddisfo, in essa inclusi gli oneri fiscali e previdenziali (da espungere ai fini del calcolo dei precitati accessori) nonché a rifondere le spese di causa, liquidate in complessivi euro 13.430,00, oltre spese generali ed oneri fiscali ed ha posto a carico del medesimo ente anche il





pagamento delle spese e dei compensi del giudizio arbitrale.

L'impugnante ha chiesto che, previa declaratoria di nullità del lodo, la Corte, con decisione di merito, accertato il suo diritto alla corresponsione, per la quota di competenza, dei compensi per la redazione del progetto esecutivo e del progetto primo stralcio, come previsto dal disciplinare di incarico in applicazione della tariffa professionale ed in forza del detto disciplinare, o, in via subordinata, ex art. 2043 o, in via ulteriormente subordinata ex art. 2041 c.c., condanni la Città Metropolitana al pagamento della somma di euro 79.928,19 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.

In via subordinata e per l'ipotesi che la legittimità della delibera di conferimento dell'incarico debba ritenersi limitata all'importo indicato in via presuntiva, ha chiesto che, previa declaratoria di nullità del lodo nella parte in cui non ha pronunciato sulla domanda ex art. 2041 c.c., sia accertato il suo diritto al pagamento della somma predetta a titolo di arricchimento senza causa.

Ha chiesto, inoltre, che sia accertato e dichiarato il suo diritto al pagamento della maggiorazione del 25% prevista dagli artt. 10 e 18 della Legge professionale n. 143/1949, come previsto nel disciplinare di incarico per l'ipotesi di recesso anticipato e che, per l'effetto, la Città Metropolitana sia condannata al pagamento della somma di euro 35.865,04.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 28.09.2017 si è costituita la Città Metropolitana, resistendo alla impugnazione mediante contestazione di tutti gli assunti di controparte e chiedendone il rigetto integrale.

All'udienza del 28.02.2022, precisate le conclusioni come da note scritte ex art. 83 comma 3 lettera h) d.l. 18/2020, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L'attore, ripercorsa nell'atto di impugnazione l'intera vicenda ed illustrato il contenuto della decisione





arbitrale, ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 829, comma 1, nn. 11 e 12 c. p. c.; la violazione di norme di diritto attinenti al merito della controversia e la contraddittorietà del lodo; l'omessa pronuncia su alcune domande proposte dalle parti; la violazione e falsa applicazione della L. 143/1949, dell'art. 7 L.R. 21/85 come modificato dalla L.R. 10/93 e degli artt. 2043, 2041 e 1375 c.c.

In particolare, relativamente al primo quesito, concernente la richiesta di riconoscimento del compenso di euro 101.650,00, quale determinato in applicazione delle tariffe professionali per le prestazioni professionali degli architetti, ha lamentato che il Collegio, pur avendo ritenuto legittima la delibera di conferimento dell'incarico, aveva illegittimamente limitato la quantificazione della pretesa economica all'importo indicato in via presuntiva nella delibera stessa (€ 380.000.000) in base alla progettazione preliminare predisposta dall'ente e, comunque, in attesa della redazione del progetto di massima.

Nel rilevare l'illogicità e la contraddittorietà della valutazione del Collegio, che aveva ritenuto invalicabile l'importo indicato nella delibera ed attribuito carattere vincolante a tale quantificazione, da considerarsi invece, per espressa previsione, presuntiva, l'impugnante ha evidenziato che, una volta riconosciuta piena legittimità alla delibera, gli Arbitri avrebbero dovuto riconoscere efficacia vincolante alle previsioni convenute nella stessa e nel disciplinare di incarico, che ne costituiva parte integrante, ed in forza delle quali le competenze professionali sarebbero dovute essere determinate in applicazione della tariffa professionale, con diritto di esso professionista di ricevere per l'opera di redazione del progetto generale e primo stralcio l'importo di euro 226.078,42.

Ha affermato che, essendo stato il compenso determinato in applicazione delle tariffe professionali, l'obbligo di integrare la copertura finanziaria, nella specie, insorto a causa della sottostima dell'importo dei lavori in sede di progettazione preliminare predisposta dall'ente (€ 4.500.000.000), gravava sullo stesso, che non vi si poteva sottrarre pena l'indebita locupletazione con l'insorgenza di responsabilità contrattuale od, in subordine extracontrattuale e del conseguente obbligo risarcitorio.

Né tale necessità di integrazione incideva sulla legittimità della delibera di conferimento dell'incarico.





Sotto tale profilo, ha evidenziato che non solo con la redazione del progetto di massima i professionisti incaricati, in considerazione dello stato dei luoghi, avevano individuato un costo dei lavori per un importo a base d'asta di €. 7.278.235.452 ed un importo complessivo delle opere di €.9.728.950.756 ma, peraltro, il successivo studio geologico aveva comportato un aggravio dei costi dell'opera per la necessità sia di intervenire in maniera più consistente sulle fondazioni, sia di adeguare il progetto alle nuove norme sismiche.

Inoltre, proprio in conseguenza dell'aumento di spesa, l'Amministrazione Provinciale aveva richiesto la redazione anche del progetto stralcio n. 1 (primo lotto funzionale), regolarmente approvato, per la quale era previsto, ex art. 14 del disciplinare, dovuto un compenso suppletivo pari al 15% di onorari e spese.

Sulla scorta di tali argomentazioni, l'impugnante ha lamentato che il provvedimento, nella parte in cui aveva determinato i compensi sulla scorta dell'importo indicato in via presuntiva nella delibera, era contraddittorio ed assunto, altresì, in violazione della L. 143/1949 e degli accordi formalizzati nel disciplinare di incarico (che all'art. 25 espressamente disponeva che l'importo delle competenze professionali era stato indicato in via presuntiva quale parametro ai fini fiscali e per la presentazione della polizza fideiussoria ed all'art. 9 rinviava per la liquidazione dei compensi alle tabelle allegate alla legge sulle tariffe professionali).

In via subordinata, la nullità del lodo è stata dedotta anche sotto altro profilo, concernente l'omessa pronuncia sulla domanda avanzata ai sensi dell'art. 2041 c.c.

Ha sostenuto, al riguardo, l'attore che, ove l'importo indicato nella delibera fosse stato ritenuto vincolante, il Collegio avrebbe dovuto riconoscergli l'indennità ex art. 2041 c.c. , essendo indubbia la sussistenza dell'utilitas, peraltro espressamente riconosciuta dall'Amministrazione Provinciale .

L'ente, infatti, con nota del 12. 05.2004, pur coltivando l'opposizione al decreto ingiuntivo, nelle more emesso su istanza dei professionisti incaricati, aveva proposto una transazione *"nei limiti dell'arricchimento ..conseguito grazie alle prestazioni professionali"* dei predetti.

Il motivo di impugnazione, così come variamente articolato , è infondato.





Giova osservare che la sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie prevista dall'art. 829 comma 1 n. 11 c.p.c. deve essere intesa nel senso che siffatta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass.2747/21; 1258/2016; 11895/2014).

Nel caso in esame, la presenza di una "non motivazione" nel senso anzidetto non solo non è stata prospettata dall'impugnante ma neanche ricorre.

Non si apprezza, invero, alcuna contraddittorietà tale da rendere impossibile la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal collegio arbitrale per giungere alla decisione, che l'impugnante ha mostrato di aver esattamente colto, ad esso contrapponendo le proprie pertinenti argomentazioni.

Il Collegio arbitrale, infatti, nel rigettare la pretesa del professionista nella parte in cui aveva ad oggetto il pagamento di un compenso maggiore rispetto a quello indicato nella delibera di conferimento dell'incarico e nell'art. 25 del disciplinare, ha ritenuto detto importo invalicabile *"per via del fatto che solo rispetto ad esso – e nel limite quantitativo previsto- possono dirsi integrati i requisiti di legittimità (formale e sostanziale) dell'atto di giunta adottato, dovendosi considerare che la dichiarazione di regolarità finanziaria e contabile resa dal Ragioniere Generale va valutata ... solo se messa in relazione all'importo originariamente previsto. Né può disconoscersi l'effetto vincolante...che deriva dalla previsione dell'importo complessivamente concordato per la esecuzione dell'incarico anche nel disciplinare sottoscritto dagli odierni contendenti"*.

Orbene, nessuna contraddittorietà inficia la suddetta motivazione, tale da renderla non riconducibile al suo modello funzionale, posto che l'invalicabilità e vincolatività dell'importo fissato in sede di delibera (pari a €. 380.000.000 per entrambi i professionisti incaricati) è stata fatta discendere dalla logica premessa secondo cui i requisiti di legittimità (formale e sostanziale) della delibera risultavano integrati solo rispetto a detto





importo, al quale si riferiva l'attestazione di regolarità finanziaria e contabile .

La conclusione cui è pervenuto il Collegio Arbitrale risulta tutt'altro che incoerente rispetto alla premessa, e , piuttosto, perfettamente consequenziale, dovendo la legittimità della delibera essere riconosciuta nei limiti dell'impegno di spesa relativamente alla quale era stata attestata la regolare copertura finanziaria con imputazione ad uno specifico capitolo di bilancio .

In buona sostanza, gli Arbitri, lungi dal violare la disciplina richiamata dall'impugnante in tema di determinazione dei compensi per le prestazioni professionali rese dagli Architetti, hanno fatto corretta applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui - come condivisibilmente osservato dalla Città Metropolitana - la delibera di conferimento dell'incarico ad un professionista in assenza di copertura finanziaria è nulla ai sensi dell'art. 3 d.l. 66/1989 conv. con modif. dall'art. 1L. 44/89 (oggi art.191 L. 67/2000) (Cass. 15050/018)

L'esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la P.A. contraente è, infatti, presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale dell'amministrazione (Cass. 17358/2019) , di guisa che si rende necessario indicare l'ammontare della spesa ed i mezzi per farvi fronte, così da creare un doppio e congiunto (non alternativo) indice di riferimento che vincola l'operato dell'ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente in ragione dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario e, quindi, del buon andamento della P.A. (Cass. 22481/2018)

Pertanto, poiché a fronte della sopravvenienza di circostanze che avevano comportato un aggravio dei costi dell'opera (quali rappresentate dall'impugnate), la delibera era priva di copertura finanziaria in relazione ai compensi professionali dovuti per le nuove spese di progettazione, è incensurabile la liquidazione dei compensi nei limiti dell'impegno di spesa regolarmente assunto .

Quanto all'obbligo di integrare la copertura finanziaria, che, secondo l'assunto dell'impugnante non incideva in alcun modo sulla validità e legittimità della delibera e la cui inosservanza determinava l'insorgenza di



responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in capo all'amministrazione, rileva la Corte che tale aspetto risulta dedotto solo in questa sede, senza alcun riferimento alle eventuali considerazioni espresse sul punto dal Collegio Arbitrale.

Dalla lettura degli atti del giudizio arbitrale non emerge che tale questione sia stata dedotta nell'ambito del detto procedimento, con la conseguenza che, trattandosi di questione mai posta all'attenzione degli arbitri, essa non può essere sollevata come motivo di impugnazione (Cass. 8038/2003)

In ogni caso non solo l'amministrazione con delibera n.2534 del 2.12.1997 aveva stabilito di integrare i fondi a disposizione ricorrendo a mutuo, ma proprio tale necessità, contrariamente all'assunto dell'impugnante, incide negativamente sulla delibera di conferimento dell'incarico, rivelando l'assenza di copertura finanziaria

Va, infine, esaminato il vizio di omessa pronuncia sulla domanda ex art.2041 c.c., eccepito dall'impugnante ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 12 c. p. c.

Giova, al riguardo, precisare che secondo consolidata interpretazione della Suprema Corte, riferibile anche al giudizio arbitrale, ai fini della configurabilità del vizio di omessa pronuncia, non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione in ordine ad una domanda o a un'eccezione di parte, ma occorre che risulti completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass. Civ. nn. 19074/2015; 21612/2013, 20311/2011; 21612; 10696/2007).

In virtù di tale principio, dal quale non vi è ragione di discostarsi in questa sede, non è configurabile l'omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.

Ebbene, nella fattispecie in esame, come già detto, il Collegio Arbitrale ha accolto la domanda nei limiti



dell'importo di spesa indicato nella delibera sul rilievo che solo relativamente a detto importo potessero ritenersi integrati i requisiti di validità della delibera di conferimento dell'incarico.

Nessuna omessa pronuncia, nell'accezione corretta sopra riportata, risulta configurabile, posto che, al cospetto della impostazione logico-giuridica della pronuncia, la domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. risulta evidentemente affetta da incompatibilità.

Ciò in quanto, in tema di fornitura di beni e servizi prestati in favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art.23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997, e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà, mentre può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'amministratore, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. (ex ultimis Cass. sez.I 2.03.2021 n. 5665).

Nella specie, l'aver il Collegio ritenuto che solo nei limiti dell'importo di spesa indicato nell'art.25 del disciplinare di incarico la delibera potesse ritenersi legittima, poiché adottata nel rispetto delle regole contabili in materia di gestione degli enti locali, evidenziava l'implicito rigetto della domanda ex art.2041 c.c., non essendo riferibili alla Provincia Regionale eventuali obbligazioni assunte al di fuori della schema procedimentale delle norme ad evidenza pubblica.

Alla stregua delle argomentazioni che precedono, può prescindersi dalla disamina dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Città Metropolitana.

2.-Con il secondo motivo, l'impugnante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 829, comma 1, nn. 11 e 12 c. p. c.; la violazione di norme di diritto attinenti al merito della controversia e la contraddittorietà del lodo; la nullità parziale del lodo; la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 18 L.



143/1949 e degli artt. 2043, 2041 c.c

Ha dedotto l'erroneità del provvedimento nella parte in cui il Collegio non gli aveva riconosciuto in conseguenza del recesso della Provincia Regionale l'ulteriore somma pari al 25% dell'importo complessivo delle competenze, a titolo di spese e competenze spettanti per il mancato espletamento dell'attività di direzione lavori, misura e contabilità ai sensi degli artt. 10 e 18 L. cit.


Erronee erano, infatti, le conclusioni degli Arbitri in merito all'infondatezza della domanda, che, invece, trovava fondamento sia nelle previsioni della delibera di conferimento dell'incarico del 1995, sia negli artt. 1 e 6 del disciplinare con cui ai professionisti era stato affidato l'incarico della *"compilazione del progetto e della direzione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo"* (art. 1) ed era stato previsto che *"l'incarico iniziale fosse esteso alla progettazione e direzione dei lavori"*

(art. 6), sia nel disposto dell'art.9, a mente del quale *"ove per particolari esigenze venga conferito l'incarico di sola progettazione, le competenze saranno commisurate all'importo dei lavori risultante dal preventivo particolareggiato con la maggiorazione prevista dall'art. 18 della tariffa professionale"* e dell'art.15, che prevedeva che *"ove le prestazioni del professionista siano limitate a funzioni parziali stabilite nell'incarico originario si applicano le norme dell'art. 18 della legge 2 marzo 1949 n. 143"*

Secondo l'assunto dell'attore, essendo incontroverso che le prestazioni professionali demandate con il disciplinare non avevano seguito lo sviluppo completo dell'opera, a causa della revoca dell'incarico giusta nota prot. n. 37462 del 2.11.2006, cui era seguita la richiesta dell'ente –con nota n. 1498 del 3.10.2006- di prosecuzione dell'incarico, ricorrevano i presupposti per il riconoscimento del compenso a titolo di maggiorazione di cui agli artt. 10 e 18 cit. per un importo pari ad euro 35.856,04 oltre interessi e rivalutazione.

Tale importo spettava, comunque, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale per recesso anticipato dall'incarico od, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c. anche nell'ipotesi in cui si fosse ritenuto che detta maggiorazione non potesse essere riconosciuta in forza delle previsioni del disciplinare.





Il motivo di impugnazione non è fondato

Ad avviso della Corte il vizio di cui all'art. 829 co.1 n. 11 risulta genericamente enunciato, non avendo l'impugnante evidenziato alcuna contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione tale da comportare l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione.

Al contrario, il Collegio ha esplicitato il percorso seguito per giungere al rigetto della domanda, evidenziando compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'invocata maggiorazione del 25%.

Ha, in particolare, sostenuto che la richiesta era infondata in relazione sia all'art.10 sia all'art. 15 del disciplinare, che riguardavano, rispettivamente, le ipotesi – ritenute non configurabili nel caso di specie – del recesso del progettista e delle prestazioni limitate ad alcune funzioni parziali, ex art.18 L. 143/49.

Nessuna "omessa pronuncia" è ravvisabile nel lodo impugnato, essendosi il Collegio Arbitrale, contrariamente alla tesi attorea, pronunciato sulla questione specifica oggetto di contesa ed individuato le ragioni sottese al rigetto.

Resta, allora, da accertare se il vizio possa ricondursi a quello di cui al comma 3 dell'art. 829 c.p.c, che regola l'impugnabilità del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Giova al riguardo precisare che, trattandosi di procedimento arbitrale promosso nel 2016, ossia in data successiva all'entrata in vigore (2.03.2006) del d.lgs. 40/2006 che ha modificato l'art. 829 c.p.c., ed in forza di convenzione stipulata anteriormente (23.07.1996), "è applicabile l'art. 829, comma 2, c. p. c. nel testo previgente, che ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile"(Cass. SS.UU. nn. 9284, 9285 e 9341 del 2016).

E poiché nel caso in esame, nulla le parti hanno previsto circa l'impugnabilità nel merito per errori di diritto (v. art. 22 del disciplinare), in applicazione dei predetti principi l'impugnazione per vizio di merito del giudizio





risulta ammissibile.

Nel caso specifico, però, l'impugnante non ha dedotto alcuna violazione di diritto, quanto, piuttosto, l'erronea interpretazione delle richiamate clausole contrattuali, dalle quali, secondo il suo assunto, deriverebbe il diritto al conseguimento della maggiorazione del 25%.

Orbene, in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento dell'accordo delle parti si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice di merito e, dunque, nel procedimento arbitrale, agli arbitri.

Detto accertamento è censurabile in sede di controllo di legittimità, quale quello esercitato nella fase rescindente, dal giudice dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale ex art. 829 c.p.c., soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere ad attribuire al contratto un determinato contenuto oppure per violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 ss. c.c. (Cass. 13511/2007; 2201/2007)


Va, però, precisato che nell'ipotesi in cui venga lamentata tale ultima violazione, colui che impugna il lodo deve specificare i canoni in concreto violati nonché il punto ed il modo in cui l'arbitro si sia da essi discostato, non essendo sufficiente una semplice critica alla decisione sfavorevole.

Orbene, nella specie, l'impugnante si è limitato a lamentare l'erronea interpretazione delle clausole contrattuali, che secondo il suo assunto, gli riconoscevano il diritto alla maggiorazione, senza, però, indicare se e quali canoni di ermeneutica siano stati violati dagli Arbitri nella ricostruzione della volontà contrattuale né, tantomeno, i modi e luoghi in cui il lodo se ne sarebbe discostato.

Ha, conseguentemente, richiesto alla Corte una nuova interpretazione delle clausole contrattuali, sostenendo che il Collegio arbitrale avrebbe errato nel valutarne la portata e, quindi, nel non riconoscergli la maggiorazione prevista.

Il motivo si rivela, pertanto, inammissibile in parte qua.





Quanto, infine, alla doglianza relativa alla spettanza della maggiorazione ai sensi dell'art. 2041 c.c. oppure a titolo di responsabilità extracontrattuale

conseguente al recesso della committente, la questione non risulta dedotta nell'ambito del procedimento arbitrale e, pertanto, come già detto, non

può essere introdotta in questa sede quale motivo di impugnazione.

L'impugnazione va, pertanto, rigettata con condanna dell'attore pagamento delle spese di lite.

Esse vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n.

37/2018 (in vigore dal 26 aprile 2018) – qui applicabile *ratione temporis* –,

in via forfettaria (stante la mancata allegazione di apposita notula), tenuto

conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in

base al diritto accertato (oggetto della disputa) ed applicando i parametri

tariffari medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del

rilievo delle prestazioni defensionali rese, eccetto che per la fase istruttoria

per la quale può applicarsi il valore minimo data la sua modesta incidenza


(avendo essa riguardato solo produzione documentale).

Avendo il procedimento *ex art. 828 c p. c.* – quale il presente – natura

impugnatoria, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,

comma *1-quater*, D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte

dell'attore impugnante, di un ulteriore importo a titolo di contributo





unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza
che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente
provvedimento.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina , Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 443/2017, sull'impugnazione proposta da Milone Salvatore avverso il lodo arbitrale collegiale pronunciato *inter partes* il 2.03.2017 nella controversia insorta in materia di pagamento di compensi professionali, così provvede:

- respinge l'impugnazione e, per l'effetto, conferma validità ed efficacia del lodo;
- condanna Milone Salvatore alla rifusione in favore di controparte delle spese della presente impugnazione, liquidate in complessivi € 7.485,00 a titolo di onorario (di cui € 1.960,00 per la fase di studio; € 1.350,00 per quella introduttiva; € 870,00 per quella istruttoria ed € 3.305,00 per quella decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, CPA e IVA (ove dovuta);
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'impugnante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.

Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 13.07.2022

Il Presidente est.

dott. Marisa Salvo

Arbitrato in Italia

